650682

PER

D. COSTANZA DE FEO

CONTRO

D. NICCOLA CONVENEVOLE E D. MODESTINO SPAGNUOLO

Nella prima camera della G. C. civile di Napoli.

Filius jam vivens, jam homo, semper jam matris officia implorans.
SEN.

Insegna il filosofo morale essere i diritti di una madre infrangibili. La natura li ha renduti tali; per tali la legge di tutti i popoli li ha riconosciuti. Il ligame che congiunge insieme la madre ed il figlio è ligame di sangue, e non vi ha forza umana che possa romperlo, annientarlo. Siffatto ligame maggiormente si stringe e divien gigante quando la sventura scompiglia la società de' genitori. Il marito che ha demeritato dalla più bella e dolce unione che la natura e 'l cielo ha formato, non può al certo meritar quella della sua prole. I figli in tal caso non hanno altro appoggio, altro conforto, altra custodia che l'amor della madre la quale innanzi a Dio ed agli uomini si annunzia come buona ma disgraziata moglie, e sempre come tenera ed affezionata genitrice. *Nullus affectus qui vincat maternum.*

*

Ed allorchè il marito abusando delle sue ric chezze si inviluppa in tante laidezze che lo rendono indegno dell'unione maritale, deve soccorere in proporzione de' suoi mezzi il misero suo conjuge per di lui colpa sciaguratamente separato.

Tale è la quistione che si presenta alla G. C. civile. I fatti occorsi nella causa, le leggi che li riguardano, spingeranno il cuore e la mente de' saggi giudici a non defraudare la tenerezza di una madre innocente, e la ragione che in tanta evidenza la garentisce.

FATTO.

Con atto de' 2 ottobre 1841 (1) la signora de Feo citò il di lei marito D. Nicola Convenevola innanzi al Tribunale civile di P. U. e dimandò

1. Dichiararsi separata di persona e di beni dal detto di lei marito.

2. Essere autorizzata a percepire i frutti della dote.

5. Condannarsi il marito ad una pronta liberanza di ducati 200 per corrispondere alle obbligazioni contratte per causa di alimenti e per sostenere le spese della lite.

4. Condannarsi lo stesso a corrispondere un assegnamento in annui ducati 560.

5. Ordinarsi infine che il figlio comune Matteo venisse aducato a cura di lei nel Seminario di Avellino.

(1) *Fol.* 1.

Il Tribunale suddetto con sentenza de' 10 febbraro 1842 (1) emise provvidenze interlocutorie sul 1 e 2 capo della domanda. Rigettò quello risguardante la liberanza. Condannò il sig. Conveuevole a pagare ad essa signora de Feo a titolo di alimenti ducati 12 al mese con mesata sempre anticipata.— Ordinò che in pendenza del giudizio il figliuolo D. Matteo fosse ritornato presso il padre coll' obbligo a costui di porlo immantinenti nel seminario Diocesano.

Con altra sentenza de' 14 agosto dello stesso anno (2), dopo di essersi compilata la pruova disposta con quella precedente ordinò altro mezzo d'istruzione.

La G. C. Civile in 2 camera con decisione de' 19 luglio 1843 (3), in seguito degli appelli di ambe le parti, accolse la dimanda di separazione della Signora de Feo, ed ammise la stessa a prendere l'amministrazione delle sue doti e percepirne i frutti dal detto giorno in poi.

In quanto agli altri capi della controversia così dispose. « Ordina che ferme rimanendo allo sta» to le provvidenze provvisionali circa la pensione » alimentaria; le parti adiscano il Tribunale sud» detto per le ulteriori disposizioni diffinitive su » tutte le altre dimande avvanzate coll' atto istituti» vo dell' attuale giudizio ».

(1) *Fol.* 104.
(2) *Fol.* 182.
(3) *Fol.* 298.

In seguito di tale decisione con atto de' 23 settembre 1843 (1) la signora de Feo riportò la causa all' udienza del Tribunale per la spiega delle provvidenze su gli altri capi della dimanda; ossia per ordinarsi che il figlio comune fosse a cura della madre educato.

Intanto con atto de' 27 dello stesso mese (2) il Sig. Convenevole offrì duc. 10 alla moglie per due mesate di alimenti assumendo che i rimanenti duc. 14 saldo de' duc. 24 doveva esigerli dai di lei fratelli per frutti dotali, e ciò perchè il Tribunale nell' assegnarle i duc. 12 mensili aveva ritenuto che i frutti dotali fossero a benefizio del marito, e che avendo la G. C. colla enunciata decisione disposto diversamente, il marito era semplicemente tenuto a supplire il dippiù. Che tali frutti dotali decorsi dalla decisione in poi sommavano a ducati 14 e per conseguenza soli duc. 10 supplir dovevansi dal Convenevole.

Riguardo alla persona del minor Matteo Convenevole a premura di Modestino Spagnuolo (3), zio affine, fu convocato Consiglio di famiglia, con cui venne disposto che la educazione del ridetto minore fosse affidata a D. Modestino de Feo suo zio materno coll' obbligo di continuare a tenerlo nel seminario di Avellino, ed in caso di malattia e nel tempo di

(1) *Fol.* 304.
(2) *Fol.* 305.
(3) *Fol.* 308.

ferie tenerlo presso di sè e provvedere alla di lui buona educazione.

Le provvidenze del Tribunale si provocarono pel doppio oggetto, dell' aumento, cioè, della pensione alimentaria, e se nella medesima sono da calcolarsi i frutti dotali; e del figlio minore D. Matteo se debbasi affidare alla madre, come quella che ha ottenuto la separazione.

1. Il Tribunale con sentenza de' 20 dicembre del ridetto anno così dispose (1).

» 1. Ametto interveniente in causa D. Modestino Spagnuolo, ed ordina che D. Modestino de Feo zio materno abbia cura del minore D. Matteo Convenevole figlio de' coniugi D. Niccola e D. Costanza de Feo ai termini dell' assemblea familiare resa nel 27 settembre corrente anno.

» 2. Condanna D. Niccola Convenevole a pagare in benefizio di D. Costanza de Feo sua moglie duc. 9 al mese, oltre i frutti dotali a titolo di alimenti con una mesata sempre anticipata ».

Di questa sentenza ha appellato la sig. de Feo con atto de' 30 aprile ultimo; e motivi di tale appello sono:

1. Il Tribunale doveva accordare a lei o non ad altri la cura del proprio figliuolo.

2. L'aumento della pensione alimentaria deve cadere sui beni del marito, ed essere a questi beni proporzionata.

(1) *Fol.* 366.

Le quistioni dunque che offre ora la causa sono le sequenti:

1. A chi deve affidarsi la cura del minore Matteo Convenevole ?

2. Qual somma è tenuto il marito somministrare per alimenti alla sig. de Feo?

§. I.

Vantaggi della custodia del figlio presso la madre.

La prole è la viva immagine de' genitori. Affidarne la cura e la vigilanza al coniuge innocente nello scompiglio della separazione, è una ragion potentissima per vederlo tornare all' antico legame. Se ciò che il cielo congiunse, non può scindere forza umana, la prole è un veicolo ben forte per distruggere col tempo la dolorosa rimembranza dell' innocente coniuge.

Affiderete voi, o giudici, ad estranea persona la cura del figlio altrui! La madre che vedrà strappata dal suo seno la propria prole, la innocente madre imputerà al reo marito si tiranna sventura; e tale acerrimo pensiero sarà incessante, non tacerà mai nel materno cuore; chè anzi il volger del tempo aumenta le angosce, e queste s' invertiranno in odio invincibile.

La legge è soccorrevole, non crudele; e quando con l'alto suo linguaggio parla la natura, chi fia che si attenti a violentarla?

Cosa è mai una madre senza i suoi figli? come concepire la idea di separarli? Che farebbe ella senza di essi? Cosa diverrebbero essi senza di lei? Toglierle il figlio saria lo stesso che strapparle dal seno le viscere, poichè viscere di madre chiamar si possano i propri figliuoli. E se la disgraziata sua posizione di già l'opprime, bisognerà poi che innocente provi ad uno ad uno tutti i dilaniamenti? Il Legislatore ha ben compreso il linguaggio della ragione allorchè ha confidato i figli al conjuge innocente. E sol qualche insuperabile motivo potrebbe togliere alla madre questo sacro diritto, e sarebbe il motivo insuperabile quello del maggior vantaggio del figlio, unica ed esclusiva ragione, che dallo spirito della legge deriva.

Ma nella specie, in cui è dimostrata la esemplare condotta della signora de Feo, il maggior vantaggio del figlio è quello di esser alla madre affidato, alla madre la quale piena di religione e di materno affetto sente più di tutti i doveri che la stringono al maggior vantaggio del figlio.

E sarebbe contrario alle regole della giustizia e della umanità che la signora de Feo di già troppo disgraziata di avere a lagnarsi de' traviamenti di suo marito, ne divenisse doppiamente la vittima con la privazione del proprio figlio, privazione che tenderebbe a torle i soccorsi istessi dovuti alla sua posizione sventuratamente isolata, privazione che sarebbe un sacrificio al di sopra delle sue forze di madre. Ah no, voi nol farete, o giudici, voi che

sì altamente sentite quel vivido sentimento di padre, tutto cedereste fuorchè i figli.

Il coniuge innocente non deve decadere dal diritto proprio senza sua colpa. La colpa di un coniuge non deve occasionare per l'altro conjuge la perdita de' diritti acquistati per natura e per legge. Sarebbe orribile a concepirsi come alla sventura pel coniuge offeso con eccessi d'ingiurie e di sevizie andasse congiunta l'altra sventura di una decadenza da suoi diritti naturali e legali.

È vero che quando la condotta del coniuge innocente si crede non ispirare tutta la fiducia pel ben essere della prole, è del pubblico interesse il ricercare nella terza persona una vigilanza più esatta; ma nella specie la condotta della signora de Feo ispira più quiescente fiducia; e la guerra che lo muove a tal riguardo il reo marito, non è guerra di affezione pel figlio, è guerra di odio, è guerra di vendetta. E voi, o giudici, guardatevi di far precipitare su la prole gli effetti di quest'odio, di questa vendetta.

§. II.

Parole e spirito della legge riguardo alla custodia del figlio presso la madre.

Per legge la patria potestà è un attributo de' genitori. Si esercita in preferenza dal padre. Quando però questi ha demeritato esserne rivestito, subentra in sua vece la madre, come quella che se-

gue immediatamente nella domestica supremazia. Nè può essere priva di una tale prerogativa senza una causa positiva ed impellente. Diversamente come immischiarsi un estraneo nei segreti di una famiglia? Come affidarsi a lui il più sacro, il più positivo de' doveri, l'educazione de' figli? Come defraudare costoro delle cure materne, di quella tenera affezione, che non può in altri sperarsi? Come rincarire su la loro sventura e fare ad un tratto risentire la doppia perdita di ambo i genitori? La legge in caso di separazione nell'art. 232. LL. CC. punisce colla perdita della patria potestà quel coniuge che vi à dato causa. Ferma nel principio che questi che non fu buon coniuge, che si è fatto lecito disprezzare i doveri insiti alla società coniugale, non può rispettare gli altri che riguardano la educazione dei figliuoli. Ne affida quindi la cura al coniuge innocente che à attenuto la separazione.

Nella specie la sig. de Feo ottenne la separazione — A lei e non ad altri affidar si debbe la cura del figliuolo. La disposizione della legge è testuale, è chiara, non ammette dubbi in contrario.

Il maggiore e l'evidente interesse della prole esige che sia rimessa alla custodia della sua naturale istitutrice. Nella medesima legislazione romana dove estrema era la patria potestà, la legge la quale erasene riportata alla prudenza dei giudici, onde decidere a chi de'conjugi in caso di divorzio dovessero essere rimessi i figli, volendo che essi non soffrissero pregiudizio dalle discordie de' loro geni-

tori, avea deciso che restassero al conjuge innocente, *Leg. un. C. t. div. fact. nov.* 117, onde nacque l'articolo 232 delle nostre Leggi civili.

Gotofredo che raccolse lo spirito delle antiche leggi espone che in *arbitrio judicis est statuere an apud patrem an apud matrem liberi sint educandi; apud eum tamen esse debebunt semper cujus innocentia probata fuerit. nov*: 117, *cap*: 7 : *et apud matrem interdum satius fuerit liberos educari quam apud patrem l:* 1. §. 3, *ff. de lib: exhibend.*

§. III.

Nullità del consiglio di famiglia.

Il sig. Convenevole, che non vuol trascurare mezzo da dispiacere alla sua sventurata consorte, e vuol financo privarla dell'unico sollievo che può sperare dalla sua malaugurata posizione, l'affetto di madre, ha fatto convocare a di lei insaputa un consiglio di famiglia a premura di un largo affine. Quest'assemblea familiare ha disposto che il figliuolo comune venisse affidato a D. Modestino de Feo coll'obbligo di continuarlo a tenere in educazione nel seminario Diocesano.

Siffatta deliberazione non è d'attendersi. La sig. de Feo dovea intervenirvi. Di fatti l'art. 370. LL. CC. prescrive che il tutore debbe essere avvisato o citato ad intervenire nel consiglio di famiglia quando trattasi della sua esclusione o rimozione. In ve-

ro in questi casi il consiglio viene a pronunziare una condanna, che mena a privazione di diritti: è quindi giusto sentirsi quei che deve risentirne la perdita, e dargli campo a giustificarsi. Nella specie il caso è analogo. Si trattava privare la de Feo della tutela del figlio; del dritto che le veniva dal citato art. 232, e perciò poteva risentire tale perdita senza essere intesa, e senza aver mezzo di esporre le sue ragioni al consiglio de'parenti per farle ponderare? Da ciò emerge la manifesta collusione ordita in di lei danno. Di qui la nullità della deliberazione.

A prescindere da ciò non poteva il consiglio di famiglia senza giusti e gravi motivi spogliare la madre del diritto di sorvegliare alla educazione del figliuolo. È vero che il cit. art. 232. nel sanzionare che il coniuge che ha ottenuto la separazione debba prender cura dei figli, ha dato al consiglio di famiglia la facoltà di disporre diversamente, ma ciò debbe sempre intendersi nel concorso di gravi motivi che impediscono l'adempimento di quest'obbligo. Tali per esempio sono la distanza di domicilio dal luogo dove debbe istituirsi il minore, la salute cagionevole, l'età decrepita e mille altre circostanze che accompagnar possono qualche caso particolare. Nessuna di queste circostanze concorreva nella specie — L'unico motivo che ha saputo addurre il consiglio di famiglia, e ch'è stato adottato dal Tribunale, sono il *sesso* e *la intelligenza*.

Il *sesso* non può essere ritenuto per causa suf-

ficiente. Il legislatore nel cit. art. parla di coniugi Se per poco avesse voluto interdire alle madri per ragione di sesso l'educazione de' figli, avrebbe parlato del solo marito. Negli art. 364. e 365. n. 3, con cui ha escluso le donne dalla tutela, non avrebbe fatta apposita eccezione per la madre. Nè cogli art. 315. e 316. cit. LL. l'avrebbe ritenuta come tutrice *ipso jure* de' figli in caso di scioglimento di matrimonio.

L'intelligenza poi, per le stesse ragioni accennate di sopra, non può privar la madre della patria potestà. Di vero la de Feo non pretende essere ella la istitutrice di suo figlio. Egli debbe essere educato nel Seminario Diocesano. Là può avere ottimi istitutori. A lei però è stato accordato dalla natura il dritto di sorvegliare la di lui educazione: diritto di cui non può essere spogliato pel solo capriccio di un consiglio di famiglia troppo ligio alle stranezze del di lei marito. Ma poi il citato art. 232 limita la scelta del consiglio di famiglia ad un de' coniugi, nommai ad uno estraneo; nè autorizza la mostruosità di assegnarsi un tutore durante il matrimonio; nè ha voluto che i genitori viventi soffrissero il dispiacere di vedersi privi ad un tempo della potestà paterna, e posposti ad un' estraneo nella educazione de'figli. Vedere i propri figliuoli in balia di un terzo è una condizione troppo dura, a cui non si può immaginare aver voluto la legge assoggettare un cittadino.

Niuna sanzione quindi obbligava il Tribunale ad

omologare ciecamente il parere del consiglio contro le evidenti disposizioni della legge e contro la chiarezza de' fatti, che formava la *probatio probatissima* de' Giureconsulti.

La G. C. saprà nella sua saggezza correggere questo errore che sconvolge i bei principj della umanità e della giustizia, che sono le due fiaccole nel cammino di nostra vita.

§. IV.

L' incarico affidato a D. Modestino de Feo può meglio disimpegnarsi dalla madre.

Per quanto nel caso presente voglia considerarsi vantaggioso affidare la custodia del minore Matteo Convenevole ad estranea persona, non è da rivocarsi in dubbio che vantaggiosissima è l' affidarlo alla propria madre.

È certo che nelle controversie che possono elevarsi tra coniugi separati circa la custodia e la educazione de' figli, il solo di costoro interesse è la regola sovrana della decisione.

Ora il consiglio di famiglia convocato da un affine lontano ad istigazione del conjuge, contro il quale si è dimandata ed ottenuta la separazione, ha disposto « che D. Matteo Convenevole, figlio mino-
» re di D. Nicola e D. Costanza de Feo, venga
» affidato alla custodia di D. Modestino de Feo, il
» quale avrà l' obbligo di continuarlo a tenere in

» educazione in questo seminario diocesano (di A-
» vellino), e durante il corso delle vacanze scola-
» stiche resta facoltato a scegliere un sacerdote che
» riunisca tutti i numeri per continuare la di lui
» buona educazione. Però in caso di malattia lo ter-
» rà presso di lui.

La incumbenza dunque di D. Modestino de Fe- è una incumbenza, che meglio potrà disimpegnarsi da D. Costanza, che è la madre del minore, la quale al certo avendo più premura di tutti pel vantaggio del figlio non trascurerà mezzo veruno per la sua educazione.

Se si trattasse di un incarico, che superasse le forze di madre, come donna, allora essa stessa chiederebbe pel maggior bene del figlio suo che ad altri venisse affidato, ma nella specie trattandosi di tenere il figlio nel seminario, di darglisi un sacerdote come istitutore nelle vacanze scolastiche, riceverlo presso di sè in caso di malattia, queste sono cose che meglio di tutti può disimpegnare una madre; e chi potrebbe torle questo sacro diritto, che la natura e la legge concede ad ogni madre? Chi potrebbe nutrire lo stranissimo pensiero di confidare la custodia del figlio altrui ad uno estraneo, quando vi è una madre affezionata, religiosa, che reclama un diritto di natura, che la legge ha confermato?

Il padre si è renduto indegno della cura e della costodia del figlio. Non ha fatto alcuno sforzo per averlo presso di sè. L' infelice figlio non ha che

la madre che lo reclama, non ha che una madre la quale se vi fosse cosa da sacrificare pel bene del suo figlio, si offrirebbe docile vittima ella stessa in olocausto del proprio sangue. E pure si è ardito far decadere una madre dal più prezioso diritto che essa può avere, la cura e la custodia del figlio, *di sventurate nozze unico pegno. Alf.*

§. V.

Pensione alimentaria.

Fin dallo esordio di questo giudizio il Tribunale stabilì provvisoriamente duc. 12 al mese a titolo di alimenti per la signora de Feo, e ciò avuto riguardo ad un esame sommario portato sul patrimonio del marito. La G. C. nel decidere la quistione su la separazione ordinò che fossero *restate ferme le provvidenze provvisionali* su gli alimenti e che la signora de Feo avesse fatto suoi i frutti dotali. Il sig. Convenevole pretendea che i frutti dotali doveano detrarsi dai 12 docati mensili accordati a titolo di alimenti. Questo è un assurdo. Di fatti avendo la G. C. ordinato restar ferme le misure provvisionali sul proposito adottate dai primi giudici, è venuta con ciò a rendere inalterabile la provvisoria disposizione del Tribunale, che accordò a D. Costanza la pensione alimentaria di duc. 12 mensuali.

Il Tribunale quindi con la sentenza diffinitiva non poteva diminuire la pensione alimentaria, ma dovea aumentarla proporzionandola a' beni del Convenevole.

La legge non è tiranna: essa nel suo spirito e nella sua parola vieta che un conjuge innocente sia la vittima del conjuge reo: espressamente non vuole che un conjuge ricco, il quale è stato la sciagurata cagione onde l'altro conjuge misero si allontana sotto lo scudo della legge, goda solo delle sue ricchezze. *Qui alimenta denegat necare videtur.*

La G. C. civile avendo esaminato l'agiatezza della famiglia Convenevole dispose accordarsi provvisoriamente ducati 12, oltre i frutti dotali.

E trattandosi diffinitivamente di applicare agli effetti della separazione gli articoli 229, 230 e 231 LL. CC., è chiaro che la pensione alimentaria debba prender quell'aspetto che deriva dalle disposizioni del diritto.

Ora per le sanzioni in esse contenute la moglie che ha ottenuto la separazione riprende tutti i frutti della dote, e se non bastano al di lei mantenimento, il marito è obbligato assegnarle un supplimento per alimenti da non eccedere il terzo delle sue rendite. Nella specie è provato lo stato opulento del marito. I duc. 12 al mese sono una picciola parte delle sue rendite, mentre egli ha una rendita imponibile sopra stabili di d. 74: 59, che in realtà ascendono a duc. 150; tiene impiegati in capitale duc. 6601: 14 coll'interesse dell'8 per 100

compensativamente, che danno altri duc. 529 annui; ha un capitale di circa duc. 1000 addetto al negoziato del vino, da cui ritrae almeno d. 150 annui; ha varie altre industrie, che in uno costituiscono la sua rendita in circa duc. 1000, vale a dire duc. 85 al mese, la di cui terza parte in duc. 28 è molto maggiore de' duc. 12 provvisoriamente assegnati alla moglie.

E che direbbe mai la G. C. civile se si convincesse che il sig. Convenevole possiede in contanti al di là di duc. 10, 000? La moglie n' è persuasa perchè li ha veduti, e se la pubblica voce potesse essere un titolo innanzi alla legge, non si vedrebbe un marito insultare alla miseria della moglie, procurarsi con ogni mezzo eccessivo una separazione contro il divieto umano e divino, e così menare innanzi senza freno e senza ostacolo la dissolutezza della vita.

Dall' altra banda la di lui infelice consorte altro non avrebbe se non i ridetti duc. 12 che uniti ai duc. 5 che percepisce di frutti dotali formano duc. 17 al mese. Questa tenue somma non può affatto bastare ad una gentil donna, che deve formare famiglia isolata, vivere con decoro, e quel ch' è più curare le infermità che le ha procurato il marito. Queste cure richieggono bagni minerali, vitto costoso, medicine e quanto altro può abbisognare per un corpo mal sano. A ciò si aggiunge che la signora De Feo trovandosi aver contratto dei debiti per curare la sua salute, deve disobbligarsi; e per menare innanzi il giudizio di separazione, le cui spese sono state

compensate, vien perseguitata dall'Amministrazione del registro e bollo pel conseguimento delle spese accreditate. Infine abbisogna di equipaggio, biancherie vesti e tutt'altro che il suo stato e la sua attuale posizione richiede.

Or poichè si è dimostrato che la terza parte delle rendite di Convenevole ascende alla somma di duc. 28, ne segue che alla moglie D. Costanza tal somma dee dalla Corte concedersi giusta le disposizioni legali.

CONCHIUSIONE

La macchina offensiva dell'avversario stende due lunghe braccia, alle quali affibbia due mani di ferro: con una ghermisce la passione di una tenera madre, movendo cielo e terra per torle un figlio che egli stesso non può godere; coll'altra le stringe un assedio di fame e di miseria, movendole guerra spaventevole per non accordarle piccola parte delle sue ricchezze.

Eccolo!...egli si avanza davanti a voi, sapientissimi magistrati, quest' uomo che non ha saputo esser nè buon coniuge, nè buon padre. Dall'altra banda mirate le lagrime di una infelice consorte ed afflitta madre che reclama un soccorso dalla sua misera posizione richiesto. Negherete voi, o giudici, alla madre il figlio ed al povero il pane? Nò! la vostra nota pietà nol comporta; la vostra intemerata giustizia

nol consente; e tutti applaudendo al vostro giudizio, che tergerà le lagrime di una madre sventurata e fida moglie, benediranno la vostra pronunziazione.

GIUSEPPE PESCATORI